

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 settembre 2010;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262;

VISTO l'articolo 101 del T.F.U.E. (già articolo 81 del Trattato CE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE;

VISTA la propria delibera del 25 novembre 2009, con la quale è stata avviata, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, un'istruttoria nei confronti dell'Associazione Bancaria Italiana (di seguito anche "ABI") e del Consorzio BANCOMAT volta ad accertare eventuali violazioni dell'articolo 101 del T.F.U.E. (già articolo 81 del Trattato CE), consistenti nella definizione a livello centralizzato e uniforme, da parte dell'ABI, del valore delle commissioni interbancarie multilaterali per i servizi RiBa e RID e, da parte del Consorzio BANCOMAT, del valore della commissione interbancaria multilaterale per il servizio di prelievo presso gli sportelli ATM con la carta BANCOMAT;

VISTA la propria "*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14 ter della legge n. 287/90*", assunta nell'adunanza del 12 ottobre 2006 e pubblicata sul Bollettino n. 39 del 16 ottobre 2006;

VISTE le comunicazioni del 2 aprile 2010, con le quali l'Associazione Bancaria Italiana e il Consorzio BANCOMAT hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n.287/90, secondo modalità e tempistiche indicate specificatamente nell'apposito "*Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14 ter della legge n. 287/90*";

VISTA la propria delibera del 22 aprile 2010, con la quale è stata disposta la pubblicazione sul sito dell'Autorità dei suddetti impegni, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni, ed è stata fissata al 31 agosto 2010 la data di chiusura del connesso procedimento di valutazione degli impegni;

VISTA la propria delibera del 21 luglio 2010, con la quale il termine di conclusione del procedimento di valutazione degli impegni è stato prorogato al 30 settembre 2010;

VISTE le integrazioni a chiarimento degli impegni comunicate dall'Associazione Bancaria Italiana in data 7 luglio 2010;

VISTA la propria comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Regolamento CE n. 1/2003;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. In data 25 novembre 2009 l'Autorità ha avviato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, un'istruttoria nei confronti dell'Associazione Bancaria Italiana (di seguito anche "ABI") e del Consorzio BANCOMAT (di seguito anche "Consorzio") volta ad accertare eventuali violazioni dell'articolo 101 del T.F.U.E. (già articolo 81 del Trattato CE) in relazione rispettivamente alla definizione centralizzata e uniforme, da parte dell'ABI, del valore delle commissioni interbancarie multilaterali per i servizi RiBa e RID e, da parte del Consorzio BANCOMAT, del valore della commissione interbancaria

multilaterale per il servizio di prelievo presso gli sportelli ATM con la carta BANCOMAT.

2. Come richiamato nel provvedimento di avvio, le commissioni interbancarie oggetto del presente procedimento sono state precedentemente valutate, sulla base della legge n. 287/90, con il provvedimento dell'Autorità n. 16709 del 18 aprile 2007¹.

3. In data 2 aprile 2010 l'ABI e il Consorzio BANCOMAT, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 14-ter della legge n. 287/90, hanno rispettivamente presentato all'Autorità impegni, la cui valutazione costituisce l'oggetto della presente decisione. Successivamente, in data 7 luglio 2010 ABI ha fornito chiarimenti ad integrazione degli impegni presentati il 2 aprile 2010.

II. LE PARTI

4. L'ABI è un'associazione senza scopo di lucro alla quale aderiscono, tra l'altro, la quasi totalità delle banche, nonché altri intermediari finanziari operanti sul territorio nazionale. In particolare, aderiscono all'ABI 757 banche (tra le quali 55 filiali di banche estere), 230 intermediari finanziari e 13 associazioni di categoria. Scopo dell'ABI, secondo quanto previsto dallo statuto, è la tutela degli interessi dei propri associati attraverso lo studio e l'esame dei problemi che riguardano i settori bancario e finanziario.

5. Il Consorzio BANCOMAT è un consorzio al quale partecipano, oltre all'ABI, le banche, gli intermediari finanziari e tutti gli altri soggetti autorizzati dalle leggi nazionali ed europee a operare nell'area dei servizi di pagamento; attualmente aderiscono al Consorzio BANCOMAT circa 600 banche e società capogruppo di gruppi bancari. Scopo del consorzio è la gestione dei circuiti di pagamento "BANCOMAT" e "PagoBANCOMAT" e delle relative carte di pagamento, utilizzabili per effettuare pagamenti su POS e/o prelievi presso gli sportelli automatici (ATM).

¹ Cfr. provvedimento dell'Autorità n. 16709 del 18 aprile 2007.

III. I SERVIZI RiBa, RID E BANCOMAT

6. Il presente procedimento riguarda il settore dei servizi di pagamento, con particolare riferimento ai servizi RiBa, RID e ai servizi di prelievo presso gli sportelli ATM con la carta BANCOMAT. Come nel seguito precisato, ciascun servizio presenta determinate peculiarità ed è destinato a soddisfare specifiche esigenze della domanda per realizzare incassi e/o effettuare pagamenti.

7. La RiBa (Ricevuta Bancaria Elettronica) è un servizio di incasso di crediti originati da rapporti commerciali, gestito attraverso una procedura elettronica, che prevede la consegna delle ricevute bancarie da parte del creditore alla propria banca (banca assuntrice), la quale inoltra le informazioni in modo automatico alla banca indicata dal debitore (banca domiciliataria). Tale ultima banca provvede quindi ad inviare un avviso di pagamento al debitore.

8. Il RID (Rapporti Interbancari Diretti) è un servizio di incasso crediti basato su un'autorizzazione permanente conferita dal debitore alla propria banca (domiciliataria) di accettare gli ordini di addebito provenienti da un creditore individuato. La banca del creditore (assuntrice), tramite procedura elettronica, inoltra le disposizioni ricevute dal proprio cliente alla banca domiciliataria (banca del debitore), che addebita il conto corrente del debitore. Il RID prevede, inoltre, un servizio di allineamento elettronico archivi (di seguito anche "AEA") in forza del quale la banca del debitore acquisisce il mandato dal proprio cliente, controlla la correttezza delle informazioni fornite, inserisce queste informazioni in un database dedicato per procedere all'addebito delle disposizioni RID di volta in volta inviate e dopo l'accertamento della perfetta concordanza con i dati registrati. Solo ad esito positivo del processo di allineamento l'operazione RID viene eseguita con conseguente addebito.

9. Il servizio BANCOMAT permette al possessore della carta contrassegnata con il marchio di tale circuito di prelevare contante presso gli sportelli automatici (ATM) convenzionati con il circuito BANCOMAT, anche appartenenti a banche diverse dalla banca emittente.

10. I servizi in esame sono generalmente offerti su tutto il territorio italiano dalla quasi totalità delle banche attive in Italia.

IV. L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO: I COMPORTAMENTI OGGETTO DI CONTESTAZIONE

11. Gli accordi oggetto del presente procedimento riguardano, da un lato, la fissazione collettiva a livello associativo da parte dell'ABI di condizioni che governano l'offerta dei servizi RiBa e RID e, dall'altro, la fissazione da parte del Consorzio BANCOMAT di condizioni che impattano sull'offerta del servizio di prelievo presso gli sportelli ATM con la carta BANCOMAT. In particolare, in entrambi i casi, si fa riferimento alla definizione del valore massimo di alcune commissioni interbancarie (di seguito anche "*multilateral interchange fees*" o "MIF") per tali servizi.

12. L'offerta dei servizi RiBa e RID comporta un'interazione tra la banca del creditore e quella del debitore; la commissione interbancaria è pagata dalla banca del creditore alla banca del debitore, che è anche il cliente dell'impresa. Il sistema prevede altresì penali a carico delle banche che non rispettano le regole che governano le relazioni interbancarie.

13. L'offerta dei servizi connessi alla carta BANCOMAT prevede la possibilità di effettuare un prelievo presso lo sportello ATM di una banca diversa da quella emittente (cd. prelievo in circolarità) e ciò comporta un'interazione tra quest'ultima e quella proprietaria dell'ATM. In particolare, per un'operazione di prelievo in circolarità la banca emittente addebita sul conto corrente del proprio cliente la somma prelevata e accredita la stessa somma alla banca proprietaria dello sportello ATM. La banca proprietaria dello sportello ATM ottiene dalla banca emittente il pagamento della commissione interbancaria.

14. Le commissioni interbancarie oggetto del presente procedimento sono le seguenti²:

- BANCOMAT (di 0,58 euro);
- RiBa disposizione di incasso (di 0,57 euro);
- RiBa comunicazione di insoluto (di 0,38 euro);
- RID disposizione di incasso (di 0,25 euro); e
- RID veloce disposizione di incasso (di 0,35 euro).

15. Nel provvedimento di avvio istruttoria deliberato in data 25 novembre 2009 l'Autorità ha rilevato che le commissioni interbancarie oggetto del

² Il valore delle commissioni interbancarie multilaterali massime per i servizi RiBa e RID è stato comunicato alle banche con la Circolare ABI n. 30 del 30 giugno 2009. Il valore della commissione interbancaria multilaterale massima per il servizio di prelievo BANCOMAT è stato comunicato alle banche con la Circolare n. 5/09.

presente procedimento rappresentano dei corrispettivi versati tra le banche che sono coinvolte nell'offerta dei servizi di cui sopra. Tali oneri interbancari costituiscono dei costi intermedi e possono incidere sulle condizioni economiche praticate dalle singole banche alla clientela finale. In particolare, l'esistenza di una commissione interbancaria per ciascuno dei servizi in esame determina una soglia minima al di sotto della quale la concorrenza tra banche non può ridurre i corrispettivi pagati dalle imprese creditrici per usufruire dei servizi RiBa e RID e quelli pagati dai consumatori per usufruire del servizio di prelievo in circolarità. Inoltre, trattandosi di commissioni interbancarie multilaterali, tali soglie sono comuni per tutte le banche che offrono i servizi in esame.

16. Nel provvedimento di avvio dell'istruttoria è stato rilevato che gli accordi in oggetto, prevedendo una definizione centralizzata e uniforme per tutte le banche dei corrispettivi interbancari, si configurano come intese che incidono non solo sui servizi prestati a livello interbancario, ma anche sull'erogazione dei servizi di pagamento all'utenza finale (imprese e consumatori). Più specificamente, la determinazione di tali corrispettivi in modo coordinato limita gli spazi di autonomia decisionale delle banche nelle politiche commerciali alla clientela ed è quindi suscettibile di comportare una significativa riduzione del grado di concorrenza del settore. Ciò può condurre a condizioni economiche più onerose per l'utenza finale.

17. In considerazione dei rischi concorrenziali connessi alla definizione centralizzata delle commissioni interbancarie, l'Autorità, anche alla luce delle evoluzioni nel contesto comunitario, ha già rilevato nell'analisi di varie *multilateral interchange fees* su altri servizi di pagamento in Italia la necessità di valutarne la compatibilità con la normativa sulla concorrenza seguendo un approccio di efficienza complessiva del sistema³. Inoltre, con specifico riferimento al RID, rileva il Regolamento CE n. 924/09⁴.

18. Alla luce di quanto esposto e coerentemente con i consolidati principi comunitari, nel provvedimento di avvio dell'istruttoria si è sostenuto che gli accordi interbancari relativi ai servizi RiBa, RID e BANCOMAT potrebbero configurare intese suscettibili di falsare la concorrenza nel mercato comune ai sensi dell'articolo 101 del T.F.U.E. (già articolo 81 del Trattato CE)⁵.

³ Cfr. provvedimento dell'Autorità n. 19726 del 9 aprile 2009.

⁴ Cfr. Regolamento CE n. 924/09 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri e che abroga il Regolamento CE n. 2560/01.

⁵ Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 14 luglio 1991, Zuchner, C-172/80; decisione della Commissione europea Eurocheques uniformi, del 10 dicembre 1984, in GUCE L 35 del 7 febbraio 1985; decisione della Commissione europea Visa International/Commissione Interbancaria Multilaterale, del 24 luglio 2002, in

V. GLI IMPEGNI PROPOSTI DALLE PARTI

19. In data 2 aprile 2010 l'ABI e il Consorzio BANCOMAT hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90. Tali impegni sono stati pubblicati sul sito *web* dell'Autorità in data 26 aprile 2010 e il termine per la presentazione di osservazioni da parte di terzi interessati è stato fissato al 26 maggio 2010.

20. In data 7 luglio 2010 ABI ha precisato il contenuto di tali impegni i quali, relativamente ai servizi RID e RiBa, prevedono di:

I) RID:

a) *“(...) rimodulare la metodologia seguita per la definizione del servizio RID disposizione di incasso, così da rendere maggiormente evidenti le caratteristiche comuni al servizio di SEPA Direct Debit e gli elementi di specificità del servizio di incasso nazionale. (...) la metodologia attualmente seguita per la definizione del servizio RID verrà riconfigurata valorizzando le tre funzionalità che la compongono come segue: i) servizio di incasso che verrà depurato, da un lato, della "gestione del database per il controllo delle disposizioni di incasso", in quanto strettamente connesso all'operatività dell'allineamento elettronico degli archivi, dall'altro, della componente relativa alla gestione delle eccezioni, che per ragioni di funzionalità, verrà imputata alla fase sub iii) di gestione dell'insoluto; ii) allineamento elettronico archivi che ricomprenderà, in ragione della più stretta inerenza a tale servizio a valore aggiunto, la componente relativa alla "gestione del database per il controllo delle disposizioni di incasso"; e iii) gestione dell'insoluto nella quale è ricompresa, per maggiore coerenza funzionale e metodologica, la gestione delle eccezioni”;*

b) ridurre *“(...) la commissione interbancaria relativa al servizio RID disposizione di incasso 1) sulla base della rimodulazione metodologica di cui al punto sub a), 2) tenendo conto del costo delle tre funzionalità identificate sub a) quali risulta dai dati analitici rilevati nel luglio 2009. In particolare: i) per la fase di incasso, il (...) valore della fase di incasso sarà pari a € 0,09275 che, sempre nell'ottica di un efficientamento complessivo del servizio, sarà convenzionalmente approssimato a € 0,088; ii) per la fase di allineamento elettronico archivi, il relativo valore sarà pari a € 0,071 e*

comprenderà i costi analitici rilevati in occasione dell'analisi del 2009 per la fase di AEA (pari a € 0,031) e la componente relativa alla gestione del database in fase di incasso che si stima pari a € 0,04, trattandosi della principale componente di servizio a valore aggiunto che caratterizza il servizio nazionale RID rispetto al SEPA Direct Debit; iii) per la fase relativa alla gestione dell'impagato, (...) [i]l valore della fase in oggetto passerà da 0,0833 a € 0 in una logica di progressivo efficientamento della metodologia seguita dall'ABI per la definizione della commissione interbancaria RID (...)". L'ammontare complessivo della MIF relativa al servizio RID, come sopra distinta, *"entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di accoglimento degli impegni, (...) passerà da € 0,25 a € 0,16"*;

ABI si impegna, inoltre, a *"ridurre progressivamente il valore delle componenti relative al servizio di incasso, in vista dell'eliminazione della MIF sul servizio base che, come noto, è prescritto dal Regolamento [n. 924/2009] successivamente al periodo transitorio (i.e. 31 ottobre 2012 (...)"*;

c) ridefinire l'entità della commissione interbancaria del RID Veloce, attualmente pari a 0,35 euro, *"in misura corrispondente alla riduzione apportata alla MIF relativa al servizio RID disposizione di incasso, tenuto conto della rimodulazione metodologica di cui al punto sub a) (...) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di accoglimento degli impegni, il valore della nuova MIF per il RID veloce (...) sarà pari a € 0,26"*;

d) *"(...) svolgere la successiva rilevazione dei costi entro il 30 giugno 2012, e quelle successive con cadenza biennale, tenendo conto delle eventuali efficienze che caratterizzeranno il sistema. L'ABI si impegna, quindi, a riflettere tali possibili efficienze sul valore delle commissioni interbancarie in esame, dandone comunicazione all'Autorità"*;

e) *"(...) non modificare al rialzo le commissioni interbancarie risultanti dai dati di ciascuna rilevazione rispetto a quelle definite alla luce della precedente analisi dei costi. Pertanto, (...) le commissioni risultanti dalle successive analisi dei costi non potranno superare tale valore"*;

f) *"(...) pubblicare sul proprio sito internet senza indugio, e comunque entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di accoglimento degli impegni, il valore della commissione interbancaria relativa ai servizi RID disposizione di incasso e RID Veloce disposizione di incasso quale risulta dalla riformulazione metodologica descritta sub a) e dalla riduzione indicata sub b)"*.

21. In merito alla durata, ABI ha precisato che *“Gli impegni proposti, ove accolti, si intendono a tempo indeterminato, fatte salve le modifiche di fatto o di diritto che interverranno medio tempore con riferimento alle prospettate evoluzioni nel contesto SEPA. Conseguentemente, con la scadenza del periodo transitorio fissato dal Regolamento e in assenza di altri orientamenti che si definiscano in sede comunitaria, verrà meno anche a livello nazionale la commissione interbancaria per il servizio base della RID”*.

22. Relativamente ai suddetti impegni, ABI ha inoltre fornito motivazioni economiche in funzione delle quali la MIF per il servizio RID abbia due componenti, una per il servizio di ‘incasso’ e l’altra per il servizio di ‘allineamento elettronico archivi’⁶.

23. In particolare, ABI afferma che la componente della MIF per il servizio di incasso del RID, che sarà applicata solo sino al 31 ottobre 2012 e successivamente azzerata, *“(…) risulta essenziale per garantire una corretta gestione delle diverse attività e specifiche fasi in cui si articola il servizio RID dando luogo ad una redistribuzione "efficiente" dei costi in modo che questi ultimi siano sopportati dai soggetti che dal servizio in esame ottengono i maggiori benefici, i.e. i creditori (...) Tali vantaggi del creditore, che sono da apprezzare tra l'altro in termini di certezza e puntualità degli incassi, riconciliazione automatica fra informazioni relative al ciclo commerciale e finanziario, minori oneri amministrativi di gestione, minimizzazione dei rischi di controparte, sicurezza del pagamento, sono superiori all'onere rappresentato dalla MIF. E ciò è tanto più vero se si considera che la diffusione dei servizi di addebito diretto trova nel contesto italiano peculiari diffidenze dei debitori e un comportamento da parte di questi ultimi non improntato alla massima puntualità. Da una parte, infatti, il creditore ottiene la fiducia del debitore che lo autorizza preventivamente a riscuotere dal conto corrente le somme dovute per il pagamento dei beni e servizi di cui ha usufruito o usufruirà, dall'altro previene ed evita situazioni di ritardo e non puntualità dei pagamenti che invece costituiscono il rischio a cui normalmente il creditore si espone nei propri rapporti con il debitore. Quanto ai vantaggi per il debitore, l'esistenza della MIF, consentendo di ripartire i costi del servizio gravando sulla parte che tra il maggiore beneficio, permette al sistema di riconoscere il servizio di pagamento al debitore in forma prevalentemente gratuita (...)”*.

⁶ Doc. ABI del 7 luglio 2010.

24. In merito alla componente della MIF per l'AEA, oltre ad avere chiarito la natura del servizio erogato attraverso la procedura di AEA e quindi di raccolta e successiva verifica dei dati prima di ogni addebito, ABI rileva che *“(...) l'esistenza di una MIF (...) risulta essenziale per la stessa offerta del servizio. Infatti, il servizio a valore aggiunto, per quanto determini effetti positivi in termini di sicurezza anche per il debitore, ha la caratteristica di essere richiesto dal creditore e basato sull'attività prevalente della banca del debitore. Da questo punto di vista, la funzione della MIF risulta ancor più importante perchè nei servizi aggiuntivi la banca del debitore opera a favore di un soggetto con cui non intrattiene alcun rapporto negoziale (...)”*.

25. Inoltre, sempre con riferimento alla componente a valore aggiunto, ABI ha chiarito che *“(...) i servizi a valore aggiunto (...) potranno essere proposti in ambito SEPA anche attraverso un servizio (il cosiddetto SEPA Electronic Database Alignment) che (...) è su base ovviamente opzionale, in un'ottica di piena apertura alla partecipazione delle banche europee potenzialmente interessate e sulla base di standard condivisi a livello EPC. L'offerta dei servizi aggiuntivi completerà ovviamente l'offerta del prodotto SEPA Direct Debit di base, rimanendo comunque libera la clientela di scegliere di avvalersi del solo servizio di base”*.

II) RiBa:

26. In merito a tale servizio, ABI ha assunto i seguenti impegni:

a) *“(...) ridurre il costo relativo alla fase concernente la "Gestione della RIBA in scadenza" (...) considerando il 50% del costo medio per spese postali e di modulistica risultante dall'analisi svolta nel 2009, così da tener conto dell'atteso crescente ricorso a modalità di avvisatura elettronica. L'ABI si impegna altresì a ridurre di circa il 25% il costo della fase operativa relativa al "Pagamento della RIBA" (...). Per l'effetto, l'ABI, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di accoglimento degli impegni, si impegna a ridurre in maniera corrispondente il valore della commissione interbancaria per la RIBA disposizione di incasso, che, dunque, passerà da € 0,57 a € 0,46, con una riduzione di quasi il 20%”*;

b) *“(...) svolgere sia per il servizio RIBA disposizione di incasso sia per il servizio RIBA comunicazione di insoluto la successiva rilevazione dei costi entro il 30 giugno 2012, e quelle successive con cadenza biennale, tenendo conto delle eventuali efficienze che caratterizzeranno il sistema. L'ABI si impegna, quindi, a riflettere tali possibili efficienze sul valore delle*

commissioni interbancarie in esame, dandone comunicazione all'Autorità”;
c) *“(...) non modificare al rialzo le commissioni interbancarie risultanti dai dati di ciascuna rilevazione rispetto a quelle definite alla luce della precedente analisi dei costi. Pertanto, (...) le commissioni risultanti dalle successive analisi dei costi non potranno superare tale valore”;*
d) *pubblicare “Il valore della commissione RIBA disposizione di incasso, rideterminato alla luce dei correttivi proposti sub d) [sub II.a nel presente provvedimento], (...) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di accoglimento degli impegni (...). Anche i valori delle commissioni aventi ad oggetto i servizi RIBA disposizione di incasso e RIBA comunicazione di insoluto che risulteranno dalle successive rilevazioni verranno pubblicate sul sito internet dell'ABI”;*

27. L'ABI ha inoltre precisato che *“La natura e i tratti distintivi del servizio RIBA sono tali per cui la relativa commissione interbancaria per la disposizione di incasso e per l'insoluto produce significativi benefici per gli utilizzatori dello stesso in termini di circolarità del servizio e di redistribuzione dei costi sostenuti per l'offerta del servizio (...) le commissioni per il servizio RIBA producono benefici per il lato debitore in termini di: i) convenienza; ii) sicurezza; iii) certezza del pagamento; iv) innovazione. Quanto ai benefici delle commissioni per il servizio RIBA per il lato creditore, questi si apprezzano in termini di i) semplificazione della procedura di riscossione dei crediti; ii) possibilità di attrarre clientela; iii) sicurezza; iv) tempestività nella conoscenza dell'esito degli incassi.”*

28. In merito alla durata, ABI ha precisato che *“Gli impegni proposti, ove accolti, si intendono a tempo indeterminato (...)”.*

III) BANCOMAT

29. Relativamente al servizio di prelievo presso gli sportelli ATM con la carta BANCOMAT, il Consorzio BANCOMAT, in data 2 aprile 2010 si è impegnato a:

- a) *“(...) aggiornare la componente relativa ai costi finanziari che derivano dall'immobilizzazione di contante presso gli ATM, (...) il Consorzio si impegna a ridurre il valore dell'attuale commissione interbancaria per il servizio di prelievo BANCOMAT, che, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di accoglimento degli impegni passerà da € 0,58 a € 0,56, con una riduzione pari al 3%”;*
- b) *“(...) svolgere la successiva rilevazione dei costi entro il 30 giugno 2012,*

e quelle successive con cadenza biennale, tenendo conto delle eventuali efficienze che caratterizzeranno il sistema. Il Consorzio si impegna, quindi, a riflettere tali possibili efficienze sul valore della commissione interbancaria in esame, dandone comunicazione all'Autorità”;

c) “(...) non modificare al rialzo la commissione interbancaria risultante dai dati di ciascuna rilevazione rispetto a quella definita alla luce della precedente analisi dei costi. Pertanto, (...) la commissione risultante dalle successive analisi dei costi non potrà superare tale valore”;

d) pubblicare “(...) Il valore della commissione BANCORMAT, rideterminato secondo i correttivi sopra indicati, (...) entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di accoglimento degli impegni e costantemente aggiornato sul sito internet del Consorzio”.

30. Il Consorzio ha precisato che la MIF su tale servizio è finalizzata “*a favorire un più agevole e diffuso utilizzo del servizio tenuto conto dei benefici derivanti in termini di: i) sicurezza, servizi informativi, monitoraggio e rendicontazione accessibili tramite ATM dal titolare della carta BANCORMAT; ii) maggiore concorrenzialità tra circuiti di prelievo*”.

31. In merito alla durata di tali impegni, il Consorzio ha indicato che “*Gli impegni oggetto della presente proposta, ove accolti, si intendono a tempo indeterminato*”.

VI. LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

VI.1. RID

32. Gli impegni proposti dall’ABI relativamente al servizio RID prevedono la rideterminazione della relativa commissione interbancaria in ragione di un criterio di efficienza economica a livello di sistema.

33. In merito al prodotto, si rileva come il servizio RID presenti alcune specificità rispetto al SEPA DD consistenti:

- nella possibilità di rilasciare il mandato presso la banca del debitore consentendo al creditore di non dover raccogliere il mandato dalla propria controparte commerciale,
- nell’esistenza di una procedura elettronica di allineamento informatico fra i *database* del creditore e della banca del debitore prima dell’avvio delle operazioni di addebito (servizio a valore aggiunto o allineamento elettronico archivi), la quale consente, da un lato, al creditore di avere certezza della

correttezza dei dati presenti nel mandato sottoscritto dal debitore grazie ai riscontri preliminari effettuati dalla banca del debitore e, dall'altro, alla banca del debitore di acquisire le informazioni in discorso in un database dedicato per procedere all'addebito delle disposizioni RID solo quando vi è perfetta concordanza con i dati registrati;

– nella possibilità per il creditore di ricevere le variazioni del conto di addebito o le revoche dell'autorizzazione direttamente dalla banca del debitore mediante la procedura di allineamento elettronico archivi.

34. Sul punto, la Banca d'Italia ha rilevato che *“La componente “core” del servizio, costituita dall'invio della disposizione di incasso e dalla gestione del relativo addebito da parte della banca del debitore (...) è assimilabile allo schema operativo del SEPA Direct Debit. Altre fasi fondamentali del processo sono costituite dall'invio/ricezione delle comunicazioni di allineamento e dalla gestione dell'archivio mandati costituito presso la banca domiciliataria; tali attività, obbligatoriamente svolte dalla banca domiciliataria, realizzano un servizio aggiuntivo rispetto alla mera esecuzione dell'addebito, a beneficio non solo del cliente di quest'ultima ma anche dell'azienda che invia le disposizioni all'incasso; mentre il primo si giova della sicurezza di essere addebitato conformemente alla volontà espressa in fase di rilascio dell'autorizzazione all'addebito (...), il secondo usufruisce dell'organizzazione della banca domiciliataria sia per l'attività di raccolta, gestione ed archiviazione delle autorizzazioni all'addebito (si consideri ad esempio (...) che soltanto il 15% delle aziende aderenti al servizio di allineamento raccoglie le deleghe esclusivamente presso le proprie strutture) sia per l'aggiornamento delle informazioni relative alla propria clientela”*⁷.

35. In altri termini, come rilevato anche da Banca d'Italia, il servizio RID presenta, oltre alla componente di servizio base, un servizio ulteriore connesso all'allineamento elettronico archivi. Quest'ultimo contribuisce a ridurre il rischio di impagati del debitore dovuto ad operazioni non allineate, nonché ad accrescere la sicurezza per i debitori, ciò in quanto i controlli in fase di allineamento e utilizzo del database in fase di addebito, conducono ad addebitare sui conti correnti della clientela solo operazioni RID per le quali sia stato concluso positivamente il processo di allineamento.

36. ABI ha indicato che la MIF sul servizio RID è orientata ad un principio di efficienza economica in base al quale la commissione interbancaria, che

⁷ Cfr. Osservazioni della Banca d'Italia, pervenute in data 8 marzo 2010, doc. n. 53.

sarà a pari a €0,16, è strutturata nelle seguenti due componenti: una per il servizio di incasso pari a €0,088 e l'altra per il servizio di allineamento elettronico archivi pari a €0,071. Tale MIF avrà un valore ridotto del 36% rispetto al valore attuale.

37. Relativamente alla componente della MIF per il servizio di incasso, essa sarà: i) azzerata dalla fine del mese di ottobre 2012; ii) applicata solo sino al 31 ottobre 2012 sulla base dell'analisi dei costi presentati nel corso della presente istruttoria - connessi al servizio e volti ad assicurare il collegamento tra i due lati del mercato (banca del debito e banca del creditore). Tale componente della MIF è infatti fissata in modo da garantire una redistribuzione dei costi in modo che questi ultimi siano sopportati dai creditori, ovvero dai soggetti che ottengono i maggiori benefici dal servizio in esame in termini di certezza e puntualità degli incassi, riconciliazione automatica fra informazioni relative al ciclo commerciale e finanziario, minori oneri amministrativi di gestione, minimizzazione dei rischi di controparte e sicurezza del pagamento.

38. Quanto alla componente della MIF per il servizio di allineamento elettronico archivi, essa risulta motivata, secondo ABI, in un'ottica di efficienza complessiva, in quanto basata sui costi sopportati dalla banca del debitore che eroga un servizio tra l'altro a beneficio non solo del proprio cliente (che ha certezza del processo di allineamento dei dati), ma anche del creditore (che ha certezza, a sua volta, dell'esecuzione corretta dell'incasso). In tale contesto, l'assenza di tale componente della MIF potrebbe disincentivare le banche nella loro veste di domiciliatarie dal fornire i servizi a valore aggiunto.

39. Si noti, infine, che entrambe le componenti della MIF in esame sono: (i) calcolate sulla base dei costi sostenuti dalle banche più efficienti nell'offerta del servizio RID, (ii) destinate a ridursi per effetto di efficienze riscontrate a livello di sistema – in particolare sino ad azzerare la componente della MIF sul servizio di incasso dalla fine del mese di ottobre 2012 - e (iii) non rideterminabili in aumento.

40. Relativamente all'articolazione della MIF sul servizio RID in una componente base (servizio di incasso) e in una componente a valore aggiunto (il cd. servizio di allineamento elettronico archivi), Banca d'Italia ha osservato che *“(...) l'impostazione degli impegni presentati dall'ABI – basata sulla distinzione tra una componente di base e una a valore aggiunto dello schema – appare in linea di principio coerente con la struttura attuale*

*del servizio in parola (...)*⁸.

Sempre in merito al servizio allineamento elettronico archivi, è stato precisato che l'offerta dello stesso è su base opzionale e potrà essere effettuata anche da parte delle banche europee sulla base di standard condivisi a livello dello European Payments Council.

41. Le stesse considerazioni valgono per il servizio RID veloce, la cui MIF passerà, per effetto degli impegni proposti dall'ABI, da €0,35 a €0,26.

VI.2. RiBa

42. Gli impegni proposti dall'ABI riguardano il servizio "RiBa disposizione di incasso" e il "RiBa insoluto".

43. Relativamente al servizio "RiBa disposizione di incasso", gli impegni presentati prevedono la rideterminazione della relativa commissione interbancaria in ragione di un criterio di efficienza economica a livello di sistema. Il nuovo valore della MIF, ridotto in un'ottica di efficienza complessiva di quasi il 20%, i) tiene conto dei benefici che il servizio produce sia per i soggetti creditori (i.e. semplificazione della procedura di riscossione dei crediti, possibilità di attrarre clientela, sicurezza e tempestività nella conoscenza dell'esito degli incassi) che per quelli debitori (i.e. convenienza, sicurezza, certezza del pagamento e innovazione), ii) è ancorato ai costi sostenuti dagli operatori in un'ottica di innovazione tecnologica connessa, ad esempio, ad un maggior utilizzo di modalità elettroniche di trasmissione dati.

44. Gli impegni presentati da ABI prevedono il mantenimento della MIF per il servizio "RiBa comunicazione d'insoluto". Sul punto si osserva come l'esistenza di una MIF per tale servizio, strettamente orientata ai costi della banca domiciliataria, sembra giustificata in un'ottica di maggiore efficienza rispetto a meccanismi alternativi quali, ad esempio, le commissioni interbancarie bilaterali, non essendo possibile per la banca domiciliataria far gravare direttamente sul debitore i costi da essa sostenuti per la comunicazione di insoluto. Ciò in quanto, a differenza del RID, il pagamento della RiBa non presuppone l'esistenza di un rapporto di conto corrente tra debitore e banca domiciliataria e quindi l'impossibilità per quest'ultima di rivolgersi al debitore per il pagamento dell'invio della comunicazione d'insoluto.

⁸ Cfr. Osservazioni della Banca d'Italia, pervenute in data 10 giugno 2010, doc. n. 61.

45. Analogamente a quanto previsto da ABI per il servizio RID, entrambe le MIF in esame sono calcolate rispettivamente sulla base dei costi sostenuti dalle banche più efficienti nell'offerta dei servizi "RiBa disposizione di incasso" e "RiBa comunicazione di insoluto", sono destinate a ridursi per effetto di efficienze eventualmente riscontrate a livello di sistema e rappresentano i livelli massimi per le successive determinazioni delle MIF.

VI.3. Servizio di prelievo con la carta BANCOMAT

46. Gli impegni proposti dal Consorzio prevedono la rideterminazione della commissione interbancaria per il servizio di prelievo presso gli sportelli ATM con la carta BANCOMAT sempre in ragione di un criterio di efficienza economica a livello di sistema, con una riduzione del 3,4%.

47. Tale valutazione si fonda, da una parte, sulle efficienze che la MIF consente di cogliere relativamente all'offerta del servizio in esame, quali ad esempio, la possibilità per la clientela di accedere su tutto il territorio nazionale al servizio di prelievo BANCOMAT e la maggiore competitività degli operatori di dimensioni più contenute, rispetto a meccanismi alternativi come ad esempio, le commissioni interbancarie bilaterali e dall'altra, sulla più stretta aderenza della MIF ai costi effettivamente sostenuti da parte della banca proprietaria dell'ATM per consentire il prelievo in circolarità.

L'Autorità si riserva di verificare la persistente idoneità degli impegni a eliminare le preoccupazioni concorrenziali connesse con gli accordi oggetto del procedimento alla luce di eventuali variazioni nelle condizioni concorrenziali dei prodotti in esame e nelle caratteristiche tecniche degli stessi, nonché del contesto regolamentare di riferimento sia a livello nazionale che europeo.

RITENUTO che gli impegni presentati dall'Associazione Bancaria Italiana e dal Consorzio BANCOMAT in data 2 aprile 2010, così come ulteriormente precisati in data 7 luglio 2010, sono tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti dell'Associazione Bancaria Italiana e del Consorzio BANCOMAT, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento nei confronti dell'Associazione Bancaria Italiana e del Consorzio BANCOMAT, senza accertare l'infrazione ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge citata;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori gli impegni ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/90 nei confronti dell'Associazione Bancaria Italiana e del Consorzio BANCOMAT nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento, di cui fanno parte integrante;

b) di chiudere il procedimento nei confronti dell'Associazione Bancaria Italiana e del Consorzio BANCOMAT senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/90;

c) che l'Associazione Bancaria Italiana e il Consorzio BANCOMAT, entro trenta giorni dalla notifica della presente delibera, dovranno presentare all'Autorità una relazione nella quale illustreranno le modalità di attuazione degli impegni assunti e resi obbligatori con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà